

Articolo 1

(Interventi straordinari per attenuare la crisi del sistema economico regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale il Fondo strategico regionale di cui al comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, è determinato per il triennio 2021-2023 nell'importo di euro 85.839.000,00, come da allegato al bilancio di previsione 2021-2023 denominato "Elenco delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 finanziate con il ricorso al debito".
2. A supporto del sistema di mobilità regionale una quota del Fondo strategico regionale di cui al comma 1 è destinata, fino ad un massimo di 5.000.000,00 di euro, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per interventi di investimento sull'aeroporto di Genova.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 56 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e della comunicazione della Commissione (2014 C 99/03) "Orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree".
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 26 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. All'articolo 26 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 la parola "rilascia" è sostituita dalla seguente: "promuove";

- b) al comma 3 le parole: “la creazione del marchio “Bottega Ligure”, si propone” sono sostituite dalle seguenti: “la promozione del marchio “Bottega Ligure”, intende perseguire”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Dopo la lettera b) del comma 5 ter dell’articolo 11 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“b bis) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei beni immobili di proprietà.”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione))

1. Il comma 13 dell’articolo 19 della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione) è abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 55 è abrogato.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Il disegno di legge (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2021) contiene disposizioni con diverse finalità tra cui la prima, avente ad oggetto la dotazione triennale del Fondo strategico regionale, mira a prevedere uno strumento per attenuare gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale derivanti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché per facilitare interventi di investimento infrastrutturale. Gli articoli 2 e 4 adeguano le disposizioni alle modifiche richieste dal Governo in sede di esame delle leggi regionali al fine di evitare l'impugnazione alla Corte Costituzionale. L'articolo 3 apporta adeguamenti necessari per la più efficace applicazione della norma.

In particolare, l'articolo 1 individua la dotazione triennale del fondo strategico regionale per finanziare gli investimenti pubblici attraverso contributi in conto capitale dal bilancio regionale. In dettaglio si dispone che una quota del fondo strategico, fino a un massimo di 5 milioni di euro, venga destinata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale per finanziare investimenti sulla mobilità; il contributo regionale da erogare viene dichiarato compatibile con il regime di aiuti, secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

L'articolo 2 modifica l'art. 26 ter del Testo Unico sul commercio (l.r. 1/2007), introdotto dalla l.r. n. 17/2020 al fine di adempiere all'impegno assunto nei confronti del Governo per evitare l'impugnativa della norma nella parte relativa al "marchio Bottega Ligure".

L'articolo 3 introduce la lettera b bis al comma 5 ter dell'articolo 11 della l.r. 7/2011 ed è finalizzato a consentire l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità Montane, di cui al comma 4 dell'art. 11 della l.r. 7/2011, da parte delle comunità montane in liquidazione, prive delle necessarie disponibilità di cassa, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio immobiliare, ai fini della sua messa in sicurezza.

L'articolo 4 ha lo scopo di ottemperare all'impegno assunto nei confronti del Governo in ordine alle osservazioni formulate agli articoli 19 e 55 della l.r. 15/2020 abrogando la norma che prevede che il trasporto funebre non possa essere gravato di alcun diritto fisso e l'esenzione dall'imposta di bollo delle relative domande e autorizzazioni, nonché quella che prevedeva compiti di vigilanza e controllo sull'osservanza delle

leggi e dei regolamenti generali e locali da parte, fra le altre, delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, la cui disciplina rientra tra le competenze esclusive dello Stato.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa agli articoli da 2 a 4.

L'articolo 6 reca la dichiarazione d'urgenza e fissa al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore della legge.